



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli
081/7624019 mail: nais06800b@istruzione.it
Sito web: www.istitutuperioregentileschi.edu.it
CF. 80023960638 P.IVA: 80023960638



**Al Personale Docente e A.T.A.
dell'Istituto Superiore "Gentileschi"
SEDE**

e

**agli Esperti e ai Consulenti dell'Istituto Superiore
"Gentileschi"
ALBO**

OGGETTO: disposizione di divieto di assunzione di alcool.

Al fine di compiere il dovere di sicurezza statuito dal combinato disposto di cui all'art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n° 125, recante "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*", nonché al Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006, rubricato: "*Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*", la sottoscritta DIRIGENTE SCOLASTICA dell'Istituzione a margine

DISPONE

il divieto di assunzione di alcolici, neppure prima di iniziare il lavoro o durante le pause pranzo, in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo di tipo comportamentale che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone. A tal fine si rammenta che "il luogo di lavoro non è il luogo nel quale possa trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche pericolose per la propria salute, perché tale libertà va temperata col diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a causa del comportamento alterato dall'assunzione di sostanze alcoliche, tenuto da altri lavoratori". Fa presente che il citato quadro normativo prevede che il medico competente e i funzionari del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASL territorialmente competenti, abbiano la facoltà di effettuare controlli alcolimetrici estemporanei nei confronti del personale docente e che il riscontro di livelli elevati di alcol possa comportare un allontanamento dalla mansione a rischio, oltre ad attivare i procedimenti sanzionatori previsti dalla citata Legge n° 125/01 (multa da 516 a 2.582 euro) e dal D. Lgs. n° 81/08, nonché da quanto stabilito nel CCNL sotto il profilo disciplinare.



**Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola ALBERTAZZI**